

## 1. Premessa

### Premessa alla quarta edizione

Le modifiche introdotte in questa quarta edizione riguardano il Protocollo (n. 3) sullo Statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e, in particolare, l'attribuzione al Tribunale dell'Unione europea delle competenze già del Tribunale della funzione pubblica, che ha cessato di esercitare le proprie funzioni.

Altre modifiche riguardano le norme sulla partecipazione del nostro Paese alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea, prevedendo norme di dettaglio e (auspicato) semplificazioni.

Infine, si è ritenuto opportuno riprodurre in una *Appendice*, dedicata alla c.d. Brexit, alcuni documenti ritenuti maggiormente rilevanti. Il procedimento di recesso dall'Unione, avviato dal Regno Unito ex art. 50 TUE (norma, cui viene fatto ricorso per la prima volta, introdotta dal Trattato di Lisbona) avrà conseguenze importanti sia sul piano giuridico, politico, economico dell'Unione, sia nel più ampio contesto delle relazioni internazionali dell'Unione e dello Stato non più membro, una volta che il procedimento verrà portato a termine.

Le modifiche più recenti, come di consueto, sono contraddistinte dal carattere corsivo-grassetto.

## **Premessa alla terza edizione**

L'esigenza di disporre di testi aggiornati impone una nuova edizione del presente volume. Il processo di integrazione europea, come già si è ricordato nelle precedenti edizioni, conferma il proprio carattere evolutivo (malgrado gli ostacoli che incontra) nonché il dinamismo: con velocità diverse, a seconda del momento storico, politico ed economico.

Alle modifiche intervenute sul piano nazionale, per quanto riguarda in particolare le norme sulla partecipazione del nostro Paese alla formazione e all'attuazione del diritto dell'Unione europea, è stata riservata speciale attenzione. Una maggiore completezza di informazione, oltre al necessario aggiornamento, è certamente utile a chi deve conoscere ed applicare le norme di adeguamento del diritto nazionale a quelle del diritto UE.

Anche in questa edizione si è ritenuto opportuno mantenere l'evidenziazione, con il carattere corsivo, delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona ai trattati previgenti; con il carattere corsivo-grassetto le modifiche successive (indicando in nota i necessari riferimenti).

## Premessa alla seconda edizione

1. Il volume *Unione europea – Trattati*, pubblicato nel 2010, inaugura una collana denominata *L'Europa in movimento*. Raccolta di testi e documenti. La nuova edizione, imposta dagli sviluppi e modifiche normative, conferma il carattere evolutivo dell'integrazione europea.

Dopo il Trattato di Lisbona (sottoscritto il 13 dicembre 2007, in vigore dal 1° dicembre 2009), molte sono state le modifiche. Esse hanno riguardato, in ordine cronologico: *a*) il Protocollo n. 36 sulle disposizioni transitorie (necessarie per organizzare la transizione dalle disposizioni istituzionali applicabili prima a quelle applicabili dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona; un Protocollo contenente le modifiche fu adottato il 23 giugno 2010); *b*) gli artt. 348 e 355 TFUE (nonché l'allegato II sui Paesi e territori d'oltremare; decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 2010, sullo *status* dell'isola di Saint-Barthélemy e decisione del Consiglio europeo dell'11 luglio 2012 sullo *status* di Mayotte); *c*) l'art. 136 TFUE (sull'istituzione di un meccanismo di stabilità per gli Stati membri la cui moneta è l'euro; decisione del Consiglio europeo del 25 marzo 2011); *d*) l'adesione della Croazia all'Unione europea (Trattato del 9 dicembre 2011 e Atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti del TUE, del TFUE e del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in vigore dal 1° luglio 2013); *e*) il Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia (norme sull'organizzazione, in particolare sui suoi giudici; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 agosto 2012); *f*) il numero dei membri della Commissione europea (decisione del Consiglio europeo del 22 maggio 2013); *g*) il numero degli avvocati generali della Corte di giustizia (decisione del Consiglio del 25 giugno 2013); *h*) la composizione del Parlamento europeo (decisione del Consiglio europeo del 28 giugno 2013)<sup>1</sup>.

2. Si è anche ritenuto opportuno tenere conto di alcuni recenti, rilevanti atti che incidono sugli aspetti istituzionali. Si tratta di atti che, pur non appartenendo al diritto dell'Unione (in senso stretto), ma alla cooperazione intergovernativa fra Stati membri, sono stati adottati in materia di politica economica e finanziaria, aventi lo scopo di gestire e superare la crisi del debito pubblico degli Stati, di prevedere regole di *governance* economica e di bilancio (imponendo, fra l'altro, la regola del pareggio di bilancio). Le novità introdotte sono contenute nel Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES) del 2 febbraio 2012 e nel Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla *governance* (c.d. *fiscal*

---

<sup>1</sup> I riferimenti agli atti ricordati, che hanno comportato una modifica, sono contenuti nelle note relative alle disposizioni modificate. Per i riferimenti al Trattato di Lisbona cfr. oltre, nota 5.

*compact*) del 2 marzo 2012. Considerata la rilevanza di tali atti, si è ritenuto opportuno riprodurli <sup>2</sup>.

3. Nuove, e parimenti rilevanti, sono le norme sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (legge 24 dicembre 2012, n. 234) che, nel disciplinare la c.d. fase ascendente (di partecipazione) e quella discendente (di recepimento) del diritto UE rispetto al diritto nazionale, hanno ampiamente modificato le norme previgenti. Considerata la rilevanza della disciplina nei rapporti fra ordinamento nazionale e dell'Unione, si è ritenuto opportuno riprodurla <sup>3</sup>.

4. In questa nuova edizione il TUE e il TFUE sono pubblicati nella versione consolidata predisposta dopo la sottoscrizione del Trattato di Lisbona, evidenziando con il carattere corsivo le modifiche introdotte dal Trattato rispetto ai trattati previgenti (che si è ritenuto non più riprodurre con il metodo del testo a fronte, come nella prima edizione, considerato il tempo trascorso dall'entrata in vigore e la familiarità acquisita con la versione "post Lisbona") <sup>4</sup>.

Si sono invece evidenziate con il carattere corsivo-grassetto le modifiche successive, introdotte dagli atti prima indicati (che costituiscono il "post Lisbona"), indicando in nota i necessari riferimenti.

---

<sup>2</sup> Cfr. oltre, il par. 11.

<sup>3</sup> Cfr. oltre, il par. 12.

<sup>4</sup> Sulle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona e sulla versione consolidata cfr. oltre, note 6-8.

## Premessa alla prima edizione

1. Il “Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea”, sottoscritto il 13 dicembre 2007, è in vigore dal 1° dicembre 2009<sup>5</sup>. L’art. 1 introduce modifiche al Trattato sull’Unione europea (d’ora in poi TUE); l’art. 2 al Trattato che istituisce la Comunità europea (d’ora in poi TCE), la denominazione di questo trattato venendo sostituita da “Trattato sul funzionamento dell’Unione europea” (d’ora in poi TFUE)<sup>6</sup>. Gli articoli 3-7 contengono le “Disposizioni finali” e sono riprodotti oltre, insieme al “Protocollo n. 2 che modifica il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica” e all’“Atto finale”.

L’Unione, in virtù dell’art. 1 TUE, “si fonda” su due trattati, il TUE e il TFUE, che “hanno lo stesso valore giuridico”; l’“Unione sostituisce e succede alla Comunità europea”. Il Trattato istitutivo della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) resta in vigore, con alcune modifiche introdotte dal Protocollo n. 2 prima ricordato.

Una “versione consolidata” del TUE e del TFUE è stata predisposta successivamente alla sottoscrizione: essa comprende i testi dei due trattati, di trentasette protocolli, due allegati, sessantacinque dichiarazioni e le tavole di corrispondenza fra “vecchie” e “nuove” norme<sup>7</sup>. Una seconda, più recente “ver-

---

<sup>5</sup> In *G.U.U.E.* n. C 306 del 17 dicembre 2007; le rettifiche sono in *G.U.U.E.* n. C 54 del 27 febbraio 2008, n. C 111 del 6 maggio 2008, n. C 290 del 30 novembre 2009 (quest’ultima riporta anche una rettifica al “trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull’Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi, firmato a Amsterdam il 2 ottobre 1997”).

<sup>6</sup> L’art. 1, prima frase, così dispone: “Il trattato sull’Unione europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo”; l’art. 2, prima e seconda frase, così dispone: “Il trattato che istituisce la Comunità europea è modificato in base alle disposizioni del presente articolo. 1) La denominazione del trattato è sostituita da ‘Trattato sul funzionamento dell’Unione europea’”. Si ritiene utile ricordare, fra le “modifiche orizzontali” introdotte dall’art. 2, la seguente precisazione (terza frase): “(2) Nell’intero trattato: a) i termini ‘la Comunità’ o ‘la Comunità europea’ sono sostituiti da ‘l’Unione’, i termini ‘delle Comunità europee’ o ‘della CEE’ sono sostituiti da ‘dell’Unione europea’ e l’aggettivo ‘comunitario’, comunque declinato, è sostituito da ‘dell’Unione’”. La modifica, ex art. 2, terza frase, non riguarda l’art. 355 (della versione consolidata), paragrafo 5, lettera c) e l’art. 151 (della versione consolidata), primo comma; cfr. oltre, par. 8.

<sup>7</sup> In *G.U.U.E.* n. C 115 del 9 maggio 2008. Non sono “consolidati” le Disposizioni finali, il Protocollo n. 2, l’Atto finale prima ricordati e riprodotti oltre, par. 8. Il Protocollo n. 1 (poi consolidato) modifica i protocolli al TUE, al TCE e/o al Trattato Euratom (cfr. la nota 2, par. 8.2. della seconda edizione); un allegato a detto Protocollo contiene la tabella di corrispondenza (che non si è ritenuto opportuno riprodurre) fra vecchia e nuova numerazione degli articoli del Protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, del

sione consolidata” veniva predisposta per tenere conto delle rettifiche apportate ai testi<sup>8</sup>.

2. Al fine di meglio comprendere le modifiche e novità introdotte dal Trattato di Lisbona si è ritenuto opportuno riprodurre, con testo a fronte, la versione consolidata del TUE e del TFUE (colonna di sinistra per il lettore) e la versione del previgente TUE e del TCE (colonna di destra), evidenziando le modifiche, talora rilevanti e sostanziali, talora minime, variando dall'introduzione di norme nuove, allo spostamento di disposizioni o paragrafi (anche da un trattato all'altro), o alla semplice sostituzione o soppressione di una o più parole. Le modifiche sono contraddistinte dal carattere corsivo-grassetto.

Molte modifiche, peraltro, non rappresentano una novità perché erano già contenute nel “Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa” (c.d. Costituzione europea) adottato il 29 ottobre 2004, mai entrato in vigore<sup>9</sup>.

Il testo a fronte è stato realizzato seguendo le indicazioni fornite dalle “Tavole di corrispondenza”, integrando i riferimenti, ove necessario, con precisazioni o altri riferimenti.

3. Gli altri testi qui riprodotti sono: *a)* i Protocolli; *b)* gli Allegati; *c)* le Dichiarazioni; *d)* le Tavole di corrispondenza nel testo di cui alla “versione consolidata”; *e)* il Trattato di Lisbona nelle parti non consolidate, precisamente le Disposizioni finali, il Protocollo n. 2 che modifica il Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, l'Atto finale; *f)* le Conclusioni della Presidenza del

---

Protocollo sullo statuto della Banca europea per gli investimenti, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea. La “Tabella di corrispondenza di cui all'articolo 5 del Trattato di Lisbona” è un allegato al Trattato di Lisbona, come prevede l'art. 5 riprodotto oltre, par. 8.1. Essa contiene la nuova numerazione degli articoli, sezioni, capi, titoli, parti del TUE e del TFUE, comparando la “vecchia” (TUE e TCE) e la “nuova” (TUE e TFUE) numerazione. La “Tabella” è consolidata nelle “Tavole di corrispondenza” riprodotte oltre, par. 7.

<sup>8</sup> In *G.U.U.E.* n. C 83 del 30 marzo 2010; per le rettifiche cfr. la nota 5. Nella stessa *G.U.U.E.* è pubblicata anche la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, di cui si dirà poco oltre e più ampiamente nel par. 10 (cfr. in particolare la nota 1). La Carta non era pubblicata nella *G.U.U.E.* n. C 115 cit. contenente la (prima) “versione consolidata”, bensì nella *G.U.U.E.* n. C 303 del 14 dicembre 2007, poiché la sua proclamazione aveva preceduto la sottoscrizione, e pubblicazione in *G.U.U.E.* n. C 306 cit., del Trattato di Lisbona.

<sup>9</sup> In *G.U.U.E.* n. C 310 del 16 dicembre 2004. Mancando la ratifica del Trattato da parte di tutti gli Stati membri (vi avevano provveduto solo diciotto Stati), dopo un “periodo di riflessione” e di dibattito, ma anche di incertezza sul futuro stesso dell'Unione, il Consiglio europeo di Bruxelles (21-22 giugno 2007) decise di convocare una Conferenza intergovernativa ai sensi dell'art. 48 Trattato UE, conferendole il mandato (“mandato della CIG del 2007”) di elaborare un trattato, denominato “Trattato di riforma”, che integrasse “nei trattati esistenti, che restano in vigore, le innovazioni risultanti dalla CIG del 2004”, contenute, cioè, nel testo della c.d. Costituzione europea, secondo quanto stabilito nel mandato stesso (punti 1-4, ove espressamente si afferma, punto 1, che il “progetto costituzionale, che consisteva nell'abrogazione di tutti i trattati esistenti e nella loro sostituzione con un unico testo denominato «Costituzione»” veniva “abbandonato”; per il testo del mandato e sui precedenti cfr. il nostro *Comunità e Unione europea. Codice delle istituzioni*, 6ª ed., Torino, 2008, pp. 907 e XV ss.

Consiglio europeo di Bruxelles (18-19 giugno 2009) [Disposizioni relative all'Irlanda] e quelle del Consiglio europeo di Bruxelles (29-30 ottobre 2009) [Disposizioni relative alla Repubblica ceca]; g) la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nel testo proclamato da Parlamento europeo, Consiglio e Commissione il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, in vigore dal 1 dicembre 2009 (sul testo proclamato a Nizza il 7 dicembre 2000, gli adattamenti subiti, il valore giuridico, che è "lo stesso [...] dei trattati" ai sensi dell'art. 6, par. 1 TUE, nonché l'entrata in vigore, si veda oltre)<sup>10</sup>.

4. Per quanto riguarda le Conclusioni ricordate che, per così dire, completano il quadro normativo introdotto dal Trattato di Lisbona, si tratta di decisioni adottate dal Consiglio europeo in considerazione delle perplessità (e obiezioni) manifestate in Irlanda e nella Repubblica ceca (in particolare da parte del suo Presidente) che pregiudicavano il completamento del processo di ratifica del Trattato di Lisbona da parte degli Stati membri, e quindi la sua entrata in vigore. Il Consiglio europeo adottava dunque, con riferimento all'Irlanda, una decisione e una dichiarazione (l'Irlanda adottava una propria dichiarazione), precisando che *a*) la decisione ("concernente le preoccupazioni del popolo irlandese relative al trattato di Lisbona"), giuridicamente vincolante, avrebbe preso effetto alla data di entrata in vigore del Trattato di Lisbona, e *b*) all'atto della conclusione del prossimo trattato di adesione le disposizioni della decisione sarebbero state introdotte in un protocollo da allegare al TUE e al TFUE (sul contenuto della decisione e degli impegni assunti si veda oltre)<sup>11</sup>.

Quanto alla Repubblica ceca, i Capi di Stato o di Governo "tenuto conto della posizione assunta dalla" stessa, decidevano che all'atto della conclusione del prossimo trattato di adesione sarebbe stato allegato al TUE e al TFUE un protocollo "sull'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea alla Repubblica ceca", che modifica il vigente Protocollo n. 30 applicabile al Regno Unito e alla Polonia, in modo che esso faccia riferimento, negli stessi termini, alla Repubblica ceca (per il testo del Protocollo si veda oltre)<sup>12</sup>.

Superate le perplessità (e "preoccupazioni") il processo di ratifica veniva così completato e il Trattato di Lisbona entrava in vigore.

<sup>10</sup> Cfr. il par. 10; sulla sua pubblicazione in *G.U.U.E.* cfr. i riferimenti alla nota 8.

<sup>11</sup> Cfr. oltre, il par. 9.1. (in particolare il par. 9.1.b della seconda edizione).

<sup>12</sup> Cfr. la nota 1, par. 9.2. della seconda edizione.





## 2. Trattato sull'Unione europea

### PREAMBOLO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD <sup>1</sup>,

DECISI a segnare una nuova tappa nel processo di integrazione europea intrapreso con l'istituzione delle Comunità europee,

*ISPIRANDOSI alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza e dello Stato di diritto,*

RAMMENTANDO l'importanza storica della fine della divisione del continente europeo e la necessità di creare solide basi per l'edificazione dell'Europa futura,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello Stato di diritto,

CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali fondamentali quali definiti nella Carta sociale europea firmata a Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989,

DESIDERANDO intensificare la solidarietà tra i loro popoli rispettandone la storia, la cultura e le tradizioni,

DESIDERANDO rafforzare ulteriormente il funzionamento democratico ed efficiente delle istituzioni in modo da consentire loro di adempiere in modo più efficace, in un contesto istituzionale unico, i compiti loro affidati,

DECISI a conseguire il rafforzamento e la convergenza delle proprie economie e ad istituire un'Unione economica e monetaria che comporti, in conformità delle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, una moneta unica e stabile,

DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo sostenibile nel contesto della realizzazione del mercato

---

<sup>1</sup> I Paesi indicati sono quelli che sottoscrissero, il 7 febbraio 1992 a Maastricht, il "Trattato sull'Unione europea". Successivamente sono divenuti membri dell'Unione europea la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Croazia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia. Sull'adesione della Croazia, ricordata in *Premessa*, cfr. il Trattato «relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea» del 9 dicembre 2011 e l'«Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del Trattato sull'Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica», in *G.U.U.E.* L 112 del 24 aprile 2012, in vigore dal 1° luglio 2013.

interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente, nonché ad attuare politiche volte a garantire che i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori,

DECISI ad istituire una cittadinanza comune ai cittadini dei loro paesi,

DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle disposizioni dell'articolo 42, rafforzando così l'identità dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,

DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone, garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con l'istituzione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in conformità alle disposizioni del presente trattato e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

DECISI a portare avanti il processo di creazione di un'unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese il più vicino possibile ai cittadini, conformemente al principio della sussidiarietà,

IN PREVISIONE degli ulteriori passi da compiere ai fini dello sviluppo dell'integrazione europea,

HANNO DECISO di istituire un'Unione europea e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

*(elenco dei plenipotenziari non riprodotto)*

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

## TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

*Articolo 1 (ex articolo 1 del TUE).* – Con il presente trattato, le alte parti contraenti istituiscono tra loro un'Unione europea, in appresso denominata «Unione», alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire i loro obiettivi comuni.

Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini.

L'Unione si fonda sul presente trattato e sul trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso denominati «i trattati»). I due trattati hanno lo stesso valore giuridico. L'Unione sostituisce e succede alla Comunità europea.

*Articolo 2.* – L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini.

*Articolo 3 (ex articolo 2 del TUE).* – 1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima.

3. L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al

*progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico.*

*L'Unione combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del minore.*

*Essa promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.*

*Essa rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila sulla salvaguardia e sullo sviluppo del patrimonio culturale europeo.*

*4. L'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro.*

*5. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite.*

*6. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nei trattati.*

*Articolo 4. – 1. In conformità dell'articolo 5, qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.*

*2. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro.*

*3. In virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati.*

*Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dai trattati o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.*

*Gli Stati membri facilitano all'Unione l'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di mettere in pericolo la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.*

*Articolo 5 (ex articolo 5 del TCE). – 1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.*

*2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nei trattati appartiene agli Stati membri.*

*3. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva l'Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, né a livello centrale né a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione.*

*Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo la procedura prevista in detto protocollo.*

4. *In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.*

*Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.*

*Articolo 6 (ex articolo 6 del TUE). – 1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati.*

*Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.*

*I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni.*

2. *L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati.*

3. *I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.*

*Articolo 7 (ex articolo 7 del TUE). – 1. Su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione europea, il Consiglio, deliberando alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni, deliberando secondo la stessa procedura.*

*Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.*

2. *Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, può constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare osservazioni.*

3. *Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione dei trattati, compresi i diritti di voto del rappresentante del governo di tale Stato membro in seno al Consiglio. Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.*

*Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dai trattati.*

4. *Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di modificare o revocare le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.*

5. *Le modalità di voto che, ai fini del presente articolo, si applicano al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio sono stabilite nell'articolo 354 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

*Articolo 8. – 1. L'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.*

2. Ai fini del paragrafo 1, l'Unione può concludere accordi specifici con i paesi interessati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.

## TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE AI PRINCIPI DEMOCRATICI

*Articolo 9. – L'Unione rispetta, in tutte le sue attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.*

*Articolo 10. – 1. Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa.*

*2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo.*

*Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini.*

*3. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini.*

*4. I partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.*

*Articolo 11. – 1. Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative, attraverso gli opportuni canali, la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.*

*2. Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.*

*3. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione europea procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.*

*4. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, che abbiano la cittadinanza di un numero significativo di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione europea, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione dei trattati.*

*Le procedure e le condizioni necessarie per la presentazione di una iniziativa dei cittadini sono stabilite conformemente all'articolo 24, primo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

*Articolo 12. – I parlamenti nazionali contribuiscono attivamente al buon funzionamento dell'Unione:*

*a) venendo informati dalle istituzioni dell'Unione e ricevendo i progetti di atti legislativi dell'Unione in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea;*

*b) vigilando sul rispetto del principio di sussidiarietà secondo le procedure previste dal protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;*

*c) partecipando, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, ai meccanismi di valutazione ai fini dell'attuazione delle politiche dell'Unione in tale settore, in conformità dell'articolo 70 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed essendo associati al controllo politico di Europol e alla valutazione delle attività di Eurojust, in conformità degli articoli 88 e 85 di detto trattato;*

*d) partecipando alle procedure di revisione dei trattati in conformità dell'articolo 48 del presente trattato;*

e) venendo informati delle domande di adesione all'Unione in conformità dell'articolo 49 del presente trattato;

f) partecipando alla cooperazione interparlamentare tra parlamenti nazionali e con il Parlamento europeo in conformità del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea.

### TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE ISTITUZIONI

*Articolo 13. – 1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a promuoverne i valori, perseguirne gli obiettivi, servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri, garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.*

*Le istituzioni dell'Unione sono:*

- il Parlamento europeo,
- il Consiglio europeo,
- il Consiglio,
- la Commissione europea (in appresso «Commissione»),
- la Corte di giustizia dell'Unione europea,
- la Banca centrale europea,
- la Corte dei conti.

*2. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.*

*3. Le disposizioni relative alla Banca centrale europea e alla Corte dei conti figurano, insieme a disposizioni dettagliate sulle altre istituzioni, nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

*4. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato economico e sociale e da un Comitato delle regioni, che esercitano funzioni consultive.*

*Articolo 14. – 1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dai trattati. Elegge il presidente della Commissione.*

*2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta, più il presidente. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo degressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.*

*Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma<sup>2</sup>.*

<sup>2</sup> La decisione del Consiglio europeo del 28 giugno 2013, che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, in *G.U.U.E.* L 181 del 29 giugno 2013, p. 57, adottata in base all'art. 14, par. 2 TUE e all'art. 2, par. 3 del Protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie (su cui oltre, par. 4, nota 19), indica il numero complessivo dei membri del Parlamento europeo in 751 (cfr. art. 3). Il testo della decisione è il seguente: «*Articolo 1 – In applicazione del principio della proporzionalità degressiva di cui all'articolo 14, paragrafo 2, primo comma, del trattato sull'Unione europea, si applicano i seguenti principi:*

- l'assegnazione dei seggi del Parlamento europeo utilizza pienamente le soglie minime e massime fissate dal trattato sull'Unione europea onde rispecchiare il più possibile le dimensioni delle rispettive popolazioni degli Stati membri,
- il rapporto tra la popolazione e il numero dei seggi di ciascuno Stato membro, prima dell'arrotondamento ai numeri interi, varia in funzione della rispettiva popolazione, di modo che ciascun

3. *I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto, per un mandato di cinque anni.*

4. *Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.*

*Articolo 15. – 1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.*

*2. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori.*

*3. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto riguarda il presidente della Commissione, da un membro della Commissione. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.*

*4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.*

*5. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un mandato di due anni e mezzo, rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.*

*6. Il presidente del Consiglio europeo:*

*a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo;*

*b) assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio «Affari generali»;*

*c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo;*

*d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo.*

*Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza co-*

---

deputato al Parlamento europeo di uno Stato membro più popolato rappresenti più cittadini di ciascun deputato di uno Stato membro meno popolato ma, al contempo, più uno Stato membro è popolato, più abbia diritto a un numero di seggi elevato.

*Articolo 2 –* La popolazione complessiva degli Stati membri è calcolata dalla Commissione (Eurostat) sulla base di dati forniti dagli Stati membri stessi, conformemente a un metodo istituito con un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

*Articolo 3 –* A norma dell'articolo 1, il numero dei rappresentanti al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro è fissato come segue per la legislatura 2014-2019: Belgio 21, Bulgaria 17, Repubblica ceca 21, Danimarca 13, Germania 96, Estonia 6, Irlanda 11, Grecia 21, Spagna 54, Francia 74, Croazia 11, Italia 73, Cipro 6, Lettonia 8, Lituania 11, Lussemburgo 6, Ungheria 21, Malta 6, Paesi Bassi 26, Austria 18, Polonia 51, Portogallo 21, Romania 32, Slovenia 8, Slovacchia 13, Finlandia 13, Svezia 20, Regno Unito 73.

*Articolo 4 –* La presente decisione è rivista con sufficiente anticipo prima dell'inizio della legislatura 2019-2024 sulla base di un'iniziativa del Parlamento europeo presentata prima della fine del 2016 al fine di istituire un sistema che consenta, in futuro, prima di ogni nuova elezione del Parlamento europeo, di assegnare i seggi agli Stati membri in modo obiettivo, equo, duraturo e trasparente, che traduca il principio della proporzionalità degressiva di cui all'articolo 1, tenendo conto dell'eventuale cambiamento del loro numero e dell'evoluzione demografica della loro popolazione quale debitamente accertata, rispettando così l'equilibrio globale del sistema istituzionale stabilito dai trattati.

*Articolo 5 –* La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea». (omissis)

Per le modifiche introdotte al Protocollo (n. 36) dal Protocollo adottato a Bruxelles il 23 giugno 2010 cfr. anche oltre, par. 4, nota 19.

*mune, fatte salve le attribuzioni dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.*

*Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.*

*Articolo 16. – 1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nei trattati.*

*2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.*

*3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente.*

*4. A decorrere dal 1° novembre 2014, per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.*

*La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.*

*Le altre modalità che disciplinano il voto a maggioranza qualificata sono stabilite all'articolo 238, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

*5. Le disposizioni transitorie relative alla definizione della maggioranza qualificata applicabili fino al 31 ottobre 2014 e quelle applicabili tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017 sono stabilite dal protocollo sulle disposizioni transitorie.*

*6. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni, il cui elenco è adottato conformemente all'articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

*Il Consiglio «Affari generali» assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio. Esso prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione.*

*Il Consiglio «Affari esteri» elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.*

*7. Un comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.*

*8. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.*

*9. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nel Consiglio secondo un sistema di rotazione paritaria, alle condizioni stabilite conformemente all'articolo 236 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

*Articolo 17. – 1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta le iniziative appropriate a tal fine. Vigila sull'applicazione dei trattati e delle misure adottate dalle istituzioni in virtù dei trattati. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Dà esecuzione al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati. Assicura la rappresentanza esterna dell'Unione, fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dai trattati. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.*

*2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione, salvo che i trattati non dispongano diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se i trattati lo prevedono.*

*3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.*



*I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e tra personalità che offrono tutte le garanzie di indipendenza.*

*La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo 18, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.*

*4. La Commissione nominata tra la data di entrata in vigore del trattato di Lisbona e il 31 ottobre 2014 è composta da un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che è uno dei vicepresidenti.*

*5. A decorrere dal 1° novembre 2014, la Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, non decida di modificare tale numero<sup>3</sup>.*

*I membri della Commissione sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione assolutamente paritaria tra gli Stati membri che consenta di riflettere la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri. Tale sistema è stabilito all'unanimità dal Consiglio europeo conformemente all'articolo 244 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

*6. Il presidente della Commissione:*

*a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;*

*b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;*

*c) nomina i vicepresidenti, fatta eccezione per l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, tra i membri della Commissione.*

*Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.*

*7. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone entro un mese un nuovo candidato, che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.*

*Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre personalità che propone di nominare membri della Commissione. Dette personalità sono se-*

---

<sup>3</sup> La decisione del Consiglio europeo del 22 maggio 2013, relativa al numero dei membri della Commissione europea, in *G.U.U.E.* L 165 del 18 giugno 2013, p. 98, precisa, considerato l'art. 17, par. 5 TUE e quanto stabilito nelle conclusioni della Presidenza del Consiglio europeo di Bruxelles (18-19 giugno 2009) circa le preoccupazioni del popolo irlandese sulla composizione della Commissione, affinché continuasse a comprendere un cittadino di ciascun Stato membro (cfr. le Conclusioni, oltre, par. 9, a), punto 1.2.), quanto segue: «*Articolo 1 – La Commissione è composta da un numero di membri, compreso il presidente e l'alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, pari al numero degli Stati membri.*

*Articolo 2 – Il Consiglio europeo riesamina la presente decisione, tenuto conto dei suoi effetti sul funzionamento della Commissione, con congruo anticipo rispetto alla nomina della prima Commissione successiva alla data di adesione del trentesimo Stato membro o alla nomina della Commissione successiva a quella che assumerà le sue funzioni il 1° novembre 2014, se precedente.*

*Articolo 3 – La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

*Essa si applica a decorrere dal 1° novembre 2014». (omissis)*

*lezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui al paragrafo 3, secondo comma e al paragrafo 5, secondo comma.*

*Il presidente, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.*

*8. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo 234 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza si dimette dalle funzioni che esercita in seno alla Commissione.*

*Articolo 18. – 1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Il Consiglio europeo può porre fine al suo mandato mediante la medesima procedura.*

*2. L'alto rappresentante guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.*

*3. L'alto rappresentante presiede il Consiglio «Affari esteri».*

*4. L'alto rappresentante è uno dei vicepresidenti della Commissione. Vigila sulla coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, l'alto rappresentante è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione, per quanto compatibile con i paragrafi 2 e 3.*

*Articolo 19. – 1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati.*

*Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.*

*2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.*

*Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.*

*I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli 253 e 254 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.*

*3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente ai trattati:*

*a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;*

*b) in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;*

*c) negli altri casi previsti dai trattati.*

#### TITOLO IV – DISPOSIZIONI SULLE COOPERAZIONI RAFFORZATE

*Articolo 20 (ex articoli da 27 A a 27 E, da 40 a 40 B e da 43 a 45 del TUE ed ex articoli da 11 a 11 A del TCE). – 1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una coo-*

*perazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le pertinenti disposizioni dei trattati, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da 326 a 334 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

*Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo 328 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

*2. La decisione che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipino almeno nove Stati membri. Il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 329 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

*3. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto. Le modalità di voto sono previste all'articolo 330 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

*4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati membri partecipanti. Non sono considerati un *acquis* che deve essere accettato dagli Stati candidati all'adesione all'Unione.*

## TITOLO V – DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE E DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI SULL'AZIONE ESTERNA DELL'UNIONE

*Articolo 21. – 1. L'azione dell'Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e l'allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale.*

*L'Unione si adopera per sviluppare relazioni e istituire partenariati con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali, regionali o mondiali, che condividono i principi di cui al primo comma. Essa promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite.*

*2. L'Unione definisce e attua politiche comuni e azioni e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali al fine di:*

*a) salvaguardare i suoi valori, i suoi interessi fondamentali, la sua sicurezza, la sua indipendenza e la sua integrità;*

*b) consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e i principi del diritto internazionale;*

*c) preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne;*

*d) favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul piano economico, sociale e ambientale, con l'obiettivo primo di eliminare la povertà;*

*e) incoraggiare l'integrazione di tutti i paesi nell'economia mondiale, anche attraverso la progressiva abolizione delle restrizioni agli scambi internazionali;*

*f) contribuire all'elaborazione di misure internazionali volte a preservare e migliorare la qualità dell'ambiente e la gestione sostenibile delle risorse naturali mondiali, al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile;*

g) aiutare le popolazioni, i paesi e le regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo;

h) promuovere un sistema internazionale basato su una cooperazione multilaterale rafforzata e il buon governo mondiale.

3. Nell'elaborazione e attuazione dell'azione esterna nei vari settori compresi nel presente titolo e nella parte quinta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle altre politiche nei loro aspetti esterni, l'Unione rispetta i principi e persegue gli obiettivi di cui ai paragrafi 1 e 2.

L'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Il Consiglio e la Commissione, assistiti dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, garantiscono tale coerenza e cooperano a questo fine.

Articolo 22. – 1. Il Consiglio europeo individua gli interessi e obiettivi strategici dell'Unione sulla base dei principi e degli obiettivi enunciati all'articolo 21.

Le decisioni del Consiglio europeo sugli interessi e gli obiettivi strategici dell'Unione riguardano la politica estera e di sicurezza comune e altri settori dell'azione esterna dell'Unione. Possono riferirsi alle relazioni dell'Unione con un paese o una regione o essere improntate ad un approccio tematico. Esse fissano la rispettiva durata e i mezzi che l'Unione e gli Stati membri devono mettere a disposizione.

Il Consiglio europeo delibera all'unanimità su raccomandazione del Consiglio adottata da quest'ultimo secondo le modalità previste per ciascun settore. Le decisioni del Consiglio europeo sono attuate secondo le procedure previste dai trattati.

2. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, per il settore della politica estera e di sicurezza comune, e la Commissione, per gli altri settori dell'azione esterna, possono presentare proposte congiunte al Consiglio.

## CAPO 2 – DISPOSIZIONI SPECIFICHE SULLA POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE

### SEZIONE 1 – Disposizioni comuni

Articolo 23. – L'azione dell'Unione sulla scena internazionale, ai sensi del presente capo, si fonda sui principi, persegue gli obiettivi ed è condotta in conformità delle disposizioni generali di cui al capo 1.

Articolo 24 (ex articolo 11 del TUE). – 1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.

La politica estera e di sicurezza comune è soggetta a norme e procedure specifiche. Essa è definita e attuata dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi. La politica estera e di sicurezza comune è messa in atto dall'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dagli Stati membri in conformità dei trattati. Il ruolo specifico del Parlamento europeo e della Commissione in questo settore è definito dai trattati. La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente riguardo a tali disposizioni, ad eccezione della competenza a controllare il rispetto dell'articolo 40 del presente trattato e la legittimità di talune decisioni, come previsto dall'articolo 275, secondo comma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione conduce, stabilisce e attua una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reci-

*proca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati membri.*

3. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca *e rispettano l'azione dell'Unione in questo settore.*

Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali.

Il Consiglio e l'alto rappresentante provvedono affinché detti principi siano rispettati.

*Articolo 25 (ex articolo 12 del TUE). – L'Unione conduce la politica estera e di sicurezza comune:*

*a) definendo gli orientamenti generali,*

*b) adottando decisioni che definiscono:*

*i) le azioni che l'Unione deve intraprendere,*

*ii) le posizioni che l'Unione deve assumere,*

*iii) le modalità di attuazione delle decisioni di cui ai punti i) e ii),*

*e*

*c) rafforzando la cooperazione sistematica tra gli Stati membri per la conduzione della loro politica.*

*Articolo 26 (ex articolo 13 del TUE). – 1. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione, fissa gli obiettivi e definisce gli orientamenti generali della politica estera e di sicurezza comune, ivi comprese le questioni che hanno implicazioni in materia di difesa. Adotta le decisioni necessarie.*

*Qualora lo esigano sviluppi internazionali, il presidente del Consiglio europeo convoca una riunione straordinaria dello stesso per definire le linee strategiche della politica dell'Unione dinanzi a tali sviluppi.*

2. Il Consiglio elabora la politica estera e di sicurezza comune e prende le decisioni necessarie per la definizione e l'attuazione di tale politica in base agli orientamenti generali e alle linee strategiche definiti dal Consiglio europeo.

Il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza assicurano l'unità, la coerenza e l'efficacia dell'azione dell'Unione.

3. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dall'alto rappresentante e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.

*Articolo 27. – 1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, che presiede il Consiglio «Affari esteri», contribuisce con proposte all'elaborazione della politica estera e di sicurezza comune e assicura l'attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio.*

2. L'alto rappresentante rappresenta l'Unione per le materie che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune. Conduce, a nome dell'Unione, il dialogo politico con i terzi ed esprime la posizione dell'Unione nelle organizzazioni internazionali e in seno alle conferenze internazionali.

3. Nell'esecuzione delle sue funzioni, l'alto rappresentante si avvale di un servizio europeo per l'azione esterna. Il servizio lavora in collaborazione con i servizi diplomatici degli Stati membri ed è composto da funzionari dei servizi competenti del segretariato generale del Consiglio e della Commissione e da personale distaccato dai servizi diplomatici nazionali. L'organizzazione e il funzionamento del servizio europeo per l'azione esterna sono fissati da una decisione del Consiglio. Il Consiglio delibera su proposta dell'alto rappresentante, previa consultazione del Parlamento europeo e previa approvazione della Commissione.

*Articolo 28 (ex articolo 14 del TUE). – 1. Quando una situazione internazionale richiede un intervento operativo dell'Unione, il Consiglio adotta le decisioni necessarie. Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i mezzi di cui l'Unione deve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata.*

Se si produce un cambiamento di circostanze che ha una netta incidenza su una questione oggetto di una tale decisione, il Consiglio rivede i principi e gli obiettivi di detta decisione e adotta le decisioni necessarie.

*2. Le decisioni di cui al paragrafo 1 vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della loro azione.*

*3. Qualsiasi presa di posizione o azione nazionale prevista in applicazione di una decisione di cui al paragrafo 1 forma oggetto di informazione da parte dello Stato membro interessato entro termini che permettano, se necessario, una concertazione preliminare in sede di Consiglio. L'obbligo dell'informazione preliminare non è applicabile per le misure di semplice recepimento sul piano nazionale delle decisioni del Consiglio.*

*4. In caso di assoluta necessità connessa con l'evoluzione della situazione e in mancanza di una revisione della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono prendere d'urgenza le misure necessarie, tenuto conto degli obiettivi generali di detta decisione. Lo Stato membro che prende tali misure ne informa immediatamente il Consiglio.*

*5. In caso di difficoltà rilevanti nell'applicazione di una decisione di cui al presente articolo, uno Stato membro ne investe il Consiglio che delibera al riguardo e ricerca le soluzioni appropriate. Queste ultime non possono essere in contrasto con gli obiettivi della decisione di cui al paragrafo 1 né nuocere alla sua efficacia.*

*Articolo 29 (ex articolo 15 del TUE). – Il Consiglio adotta decisioni che definiscono la posizione dell'Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle posizioni dell'Unione.*

*Articolo 30 (ex articolo 22 del TUE). – 1. Ogni Stato membro, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, o l'alto rappresentante con l'appoggio della Commissione, possono sottoporre al Consiglio questioni relative alla politica estera e di sicurezza comune e possono presentare rispettivamente iniziative o proposte al Consiglio.*

*2. Nei casi che richiedono una decisione rapida, l'alto rappresentante convoca, d'ufficio o a richiesta di uno Stato membro, una riunione straordinaria del Consiglio, entro un termine di quarantotto ore o, in caso di emergenza, entro un termine più breve.*

*Articolo 31 (ex articolo 23 del TUE). – 1. Le decisioni a norma del presente capo sono adottate dal Consiglio europeo e dal Consiglio che deliberano all'unanimità, salvo nei casi in cui il presente capo dispone diversamente. È esclusa l'adozione di atti legislativi.*

In caso di astensione dal voto, ciascun membro del Consiglio può motivare la propria astensione con una dichiarazione formale a norma del presente comma. In tal caso esso non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta che essa impegni l'Unione. In uno spirito di mutua solidarietà, lo Stato membro interessato si astiene da azioni che possano contrastare o impedire l'azione dell'Unione basata su tale decisione, e gli altri Stati membri rispettano la sua posizione. Qualora i membri del Consiglio che motivano in tal modo l'astensione rappresentino almeno un terzo degli Stati membri che totalizzano almeno un terzo della popolazione dell'Unione, la decisione non è adottata.

*2. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata:*

– quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione, sulla base di una decisione del Consiglio europeo relativa agli interessi e obiettivi strategici dell'Unione di cui all'articolo 22, paragrafo 1;

– quando adotta una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione in base a una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest'ultimo dal Consiglio europeo di sua iniziativa o su iniziativa dell'alto rappresentante;

– quando adotta decisioni relative all'attuazione di una decisione che definisce un'azione o una posizione dell'Unione;

– quando nomina un rappresentante speciale ai sensi dell'articolo 33.

Se un membro del Consiglio dichiara che, per specificati e vitali motivi di politica nazionale, intende opporsi all'adozione di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, non si procede alla votazione. *L'alto rappresentante cerca, in stretta consultazione con lo Stato membro interessato, una soluzione accettabile per quest'ultimo. In mancanza di un risultato il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione sia investito il Consiglio europeo, in vista di una decisione all'unanimità.*

3. *Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che preveda che il Consiglio delibera a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli contemplati al paragrafo 2.*

4. *I paragrafi 2 e 3 non si applicano alle decisioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa.*

5. Per le questioni procedurali il Consiglio delibera alla maggioranza dei suoi membri.

*Articolo 32 (ex articolo 16 del TUE). – Gli Stati membri si consultano in sede di Consiglio europeo e di Consiglio in merito a qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune. Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che possa ledere gli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio europeo o di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro.*

*Quando il Consiglio europeo o il Consiglio hanno definito un approccio comune dell'Unione ai sensi del primo comma, l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e i ministri degli affari esteri degli Stati membri coordinano le loro attività nell'ambito del Consiglio.*

*Le missioni diplomatiche degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali cooperano tra di loro e contribuiscono alla formulazione e all'attuazione dell'approccio comune.*

*Articolo 33 (ex articolo 18 del TUE). – Il Consiglio, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, può nominare un rappresentante speciale con un mandato per problemi politici specifici. Il rappresentante speciale esercita il mandato sotto l'autorità dell'alto rappresentante.*

*Articolo 34 (ex articolo 19 del TUE). – 1. Gli Stati membri coordinano la propria azione nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali. In queste sedi essi difendono le posizioni dell'Unione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza assicura l'organizzazione di tale coordinamento.*

*Nelle organizzazioni internazionali e in occasione di conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, quelli che vi partecipano difendono le posizioni dell'Unione.*

2. *Conformemente all'articolo 24, paragrafo 3, gli Stati membri rappresentati nelle organizzazioni internazionali o nelle conferenze internazionali alle quali non tutti gli Stati membri partecipano, tengono informati questi ultimi e l'alto rappresentante in merito ad ogni questione di interesse comune.*

Gli Stati membri che sono anche membri del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si concerteranno e terranno pienamente informati gli altri Stati membri e l'*alto rappresentante*. Gli Stati membri che sono *membri del* Consiglio di sicurezza *difenderanno*, nell'esercizio delle loro funzioni, *le posizioni e l'interesse* dell'Unione, fatte salve le responsabilità che loro incombono in forza delle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite.

*Allorché l'Unione ha definito una posizione su un tema all'ordine del giorno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, gli Stati membri che vi partecipano chiedono che l'alto rappresentante sia invitato a presentare la posizione dell'Unione.*

*Articolo 35 (ex articolo 20 del TUE).* – Le missioni diplomatiche e consolari degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione nei paesi terzi e nelle conferenze internazionali, nonché le loro rappresentanze presso le organizzazioni internazionali, cooperano al fine di garantire il rispetto e l'attuazione delle decisioni che definiscono posizioni e azioni dell'Unione adottate in virtù del presente capo.

Esse intensificano la loro cooperazione procedendo a scambi di informazioni e a valutazioni comuni.

*Esse contribuiscono all'attuazione del diritto di tutela dei cittadini dell'Unione nel territorio dei paesi terzi di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera c) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle misure adottate in applicazione dell'articolo 23 di detto trattato.*

*Articolo 36 (ex articolo 21 del TUE).* – L'*alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza* consulta regolarmente il Parlamento europeo sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune e della politica di sicurezza e di difesa comune e lo informa dell'evoluzione di tali politiche. Egli provvede affinché le opinioni del Parlamento europeo siano debitamente prese in considerazione. I rappresentanti speciali possono essere associati all'informazione del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo può rivolgere interrogazioni o formulare raccomandazioni al Consiglio e all'*alto rappresentante*. Esso procede due volte all'anno ad un dibattito sui progressi compiuti nell'attuazione della politica estera e di sicurezza comune, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune.

*Articolo 37 (ex articolo 24 del TUE).* – L'Unione può concludere accordi con uno o più Stati o organizzazioni internazionali nei settori di pertinenza del presente capo.

*Articolo 38 (ex articolo 25 del TUE).* – Fatto salvo l'articolo 240 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, un comitato politico e di sicurezza controlla la situazione internazionale nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune e contribuisce a definire le politiche formulando pareri per il Consiglio, a richiesta di questo, dell'*alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza* o di propria iniziativa. Esso controlla altresì l'attuazione delle politiche concordate, fatte salve le competenze dell'*alto rappresentante*.

Nel quadro del presente capo, il comitato politico e di sicurezza esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'*alto rappresentante*, il controllo politico e la direzione strategica delle operazioni di gestione delle crisi previste all'articolo 43.

Ai fini di un'operazione di gestione delle crisi e per la durata della stessa, quali sono determinate dal Consiglio, quest'ultimo può autorizzare il comitato a prendere le decisioni appropriate in merito al controllo politico e alla direzione strategica dell'operazione.

*Articolo 39.* – Conformemente all'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in deroga al paragrafo 2 di detto articolo, il Consiglio adotta una decisione



*che stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del presente capo, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.*

*Articolo 40 (ex articolo 47 del TUE). – L'attuazione della politica estera e di sicurezza comune lascia impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio delle competenze dell'Unione di cui agli articoli da 3 a 6 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.*

*L'attuazione delle politiche previste in tali articoli lascia parimenti impregiudicata l'applicazione delle procedure e la rispettiva portata delle attribuzioni delle istituzioni previste dai trattati per l'esercizio delle competenze dell'Unione a titolo del presente capo.*

*Articolo 41 (ex articolo 28 del TUE). – 1. Le spese amministrative che le istituzioni sostengono per l'attuazione del presente capo sono a carico del bilancio dell'Unione.*

*2. Le spese operative cui dà luogo l'attuazione del presente capo sono anch'esse a carico del bilancio dell'Unione, eccetto le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, e a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, decida altrimenti.*

*Nei casi in cui non sono a carico del bilancio dell'Unione, le spese sono a carico degli Stati membri secondo un criterio di ripartizione basato sul prodotto nazionale lordo, a meno che il Consiglio, deliberando all'unanimità, non stabilisca altrimenti. Per quanto riguarda le spese derivanti da operazioni che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, gli Stati membri i cui rappresentanti in Consiglio hanno fatto una dichiarazione formale a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, secondo comma, non sono obbligati a contribuire al loro finanziamento.*

*3. Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le procedure specifiche per garantire il rapido accesso agli stanziamenti del bilancio dell'Unione destinati al finanziamento urgente di iniziative nel quadro della politica estera e di sicurezza comune, in particolare ai preparativi di una missione di cui all'articolo 42, paragrafo 1 e all'articolo 43. Esso delibera previa consultazione del Parlamento europeo.*

*I preparativi delle missioni di cui all'articolo 42, paragrafo 1 e all'articolo 43 che non sono a carico del bilancio dell'Unione sono finanziati mediante un fondo iniziale costituito da contributi degli Stati membri.*

*Il Consiglio adotta a maggioranza qualificata, su proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, le decisioni che fissano:*

- a) le modalità di costituzione e finanziamento del fondo iniziale, in particolare le dotazioni finanziarie assegnategli;*
- b) le modalità di gestione del fondo iniziale;*
- c) le modalità di controllo finanziario.*

*Quando la missione prevista conformemente all'articolo 42, paragrafo 1 e all'articolo 43 non può essere a carico del bilancio dell'Unione, il Consiglio autorizza l'alto rappresentante a ricorrere a detto fondo. L'alto rappresentante riferisce al Consiglio sull'esecuzione di tale mandato.*

## *SEZIONE 2 – Disposizioni sulla politica di sicurezza e di difesa comune*

*Articolo 42 (ex articolo 17 del TUE). – 1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Essa assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della*